

ATTI PARLAMENTARI

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. LXXIII-bis
n. 15**

ELENCO DELLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI E DI PRECONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

(Aggiornato al 31 marzo 2026)

(Articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

**Presentato dal Ministro per gli affari europei, il PNRR
e le politiche di coesione**

(FOTI)

Trasmesso alla Presidenza il 12 maggio 2026

PAGINA BIANCA

ALL I

Secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 234/2012, i dati contenuti nella documentazione riportata negli allegati sono stati suddivisi, all'interno delle categorie individuate dal comma 1 del medesimo articolo, per settore e materia.

A tal fine, si è scelta una classificazione, non tassativa, riportata al punto 1, relativamente alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea ed ai rinvii pregiudiziali (ALL II e III) mentre per le procedure di infrazione (ALL IV), la classificazione riportata al punto 2, è basata essenzialmente sull'articolazione in cui sono ripartite le attività della Commissione europea.

Si riporta inoltre, al punto 3, la classificazione delle procedure d'infrazione per Amministrazione competente, in base alla quale è stato predisposto, a titolo di informazione supplementare rispetto a quanto richiesto dall'articolo 14, un apposito elenco (ALL V).

Si osserva infine che, per quanto concerne la redazione dell'elenco relativo agli aiuti di Stato (ALL VI), si è seguito invece un criterio diverso, che fa riferimento allo stadio di avanzamento della relativa procedura, dato che la materia degli aiuti mal si presta ad un'articolazione per materia analoga a quella utilizzata per i rinvii pregiudiziali, le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea e le procedure d'infrazione.

1) Classificazione per settore e materia

AGRICOLTURA
AMBIENTE
APPALTI PUBBLICI
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
CONCORRENZA ED AIUTI DI STATO
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
FISCALITA' E DOGANE
ENERGIA
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI
LAVORO E POLITICHE SOCIALI
MERCATO INTERNO
POLITICA MONETARIA E UNIONE BANCARIA
POLITICHE DI COESIONE
PROPRIETA' INTELLETTUALE
SALUTE
TRASPORTI
TUTELA DEI CONSUMATORI
TUTELA DEI DATI PERSONALI

2) Classificazione per settore e materia

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI
AFFARI ESTERI
AFFARI INTERNI
AGRICOLTURA

AMBIENTE
APPALTI
COMUNICAZIONI
CONCORRENZA E AIUTI DI STATO
ENERGIA
FISCALITA' E DOGANE
GIUSTIZIA
LAVORO E AFFARI SOCIALI
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO
PESCA
SALUTE
TRASPORTI
TUTELA DEI CONSUMATORI

3) Classificazione per Amministrazione capofila

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
MINISTERO DELLA CULTURA
MINISTERO DELLA DIFESA
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERODELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI
MINISTERO DEL TURISMO
MINISTERO DELLA SALUTE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
EUROPEE
REGIONI E ALTRI ENTI LOCALI

AlI.II

Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

(gennaio-marzo 2026)

1) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento

1a) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia.

1b) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia sia intervenuta.

1c) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia

All.II

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 260 TFUE, nei confronti dell'Italia.

3) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento ex art. 263 TFUE***3a) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia.

3b) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta.

4) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane

AGRICOLTURA		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Sesta Sezione)
	Latte e prodotti lattiero-caseari – Regolamento (CE) n. 595/2004 – Consegna a un acquirente non riconosciuto – Articolo 24,	L'art. 24.1 del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, deve

All.II

<u>C-294/25</u> <u>ITALIA</u> <u>CONSIGLIO DI</u> <u>STATO</u> 26-mar-26	paragrafo 1 – Nozione di “sanzione” – Prelievo supplementare a carico del produttore – Prelievo calcolato sulla totalità del prodotto consegnato – Proporzionalità – Diritti della difesa e diritto a un ricorso effettivo	essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che stabilisce, in caso di consegna di latte ad un acquirente non riconosciuto, che la totalità del latte consegnato sia assoggettata a un prelievo supplementare a carico del produttore, fatto salvo il rispetto del carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo di tale misura. Le modalità di adozione di una tale misura sanzionatoria nonché le modalità che consentono al produttore di impugnarla in giudizio devono tuttavia soddisfare i requisiti derivanti, in particolare, dai diritti della difesa e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE.
AMBIENTE		
<u>Causa</u>	<u>Oggetto</u>	<u>Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)</u>
<u>C-364/24</u> <u>ITALIA</u> <u>CONSIGLIO DI</u> <u>STATO</u>	Emissione nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) – Misure volte ad evitare la presenza involontaria di OGM nell’ambiente – Direttiva 2001/18/CE – Articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3 – Regolamento (CE) n. 1829/2003 – Decisione di esecuzione (UE) 2016/321 – Divieto di coltivazione del mais OGM MON 810 in Italia – Validità – Libera circolazione delle merci –	1) Dall’esame delle questioni pregiudiziali non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/412, dell’11 marzo 2015, o la validità della decisione di esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione, del 3 marzo 2016, che modifica l’ambito geografico dell’autorizzazione alla coltivazione del granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 810 (MON-ØØ81Ø-6). 2) L’articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/18, come modificata dalla direttiva 2015/412, deve essere interpretato nel senso che: le decisioni adottate sulla base di tali disposizioni,
<u>C-393/24</u> <u>ITALIA</u>		

All.II

<u>TRIBUNALE DI UDINE</u> 5-feb-26	Articoli 34 TFUE e 114 TFUE – Principi di proporzionalità e di non discriminazione – Libertà d’impresa – Articoli 16 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea	che non sono subordinate ad alcuna giustificazione particolare, non devono essere necessariamente riconducibili in uno dei motivi di cui all’articolo 26 <i>ter</i> , paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a g), della direttiva 2001/18, come modificata dalla direttiva 2015/412. 3) La decisione di esecuzione 2016/321 deve essere interpretata nel senso che: essa non osta a una disciplina nazionale sanzionatoria del divieto in essa contenuto.
<u>C-615/24</u> <u>ITALIA</u> <u>CORTE DI CASSAZIONE</u> 15-gen-26	<u>Oggetto</u> Aiuti di Stato – Settore agricolo – Regolamento (UE) n. 1408/2013 – Aiuto de minimis – Controllo – Stato membro che prevede la concessione e il versamento di aiuti de minimis senza esigere una dichiarazione specifica dall’impresa richiedente relativa all’importo e alla natura degli aiuti di Stato eventualmente percepiti nel corso di un periodo di tre esercizi fiscali – Produzione di un’autocertificazione relativa a tali aiuti	<u>AIUTI DI STATO</u> <u>Dispositivo della CGUE (Settima Sezione)</u> 1) L’articolo 3 e l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « <i>de minimis</i> » nel settore agricolo, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale che prevede la concessione e il versamento di aiuti di Stato <i>de minimis</i> all’agricoltura prima della creazione completa e integrale di un registro centrale degli aiuti a livello nazionale, senza esigere una dichiarazione specifica dell’impresa richiedente l’aiuto relativa all’importo e alla natura di altri aiuti di Stato dalla stessa ricevuti durante l’esercizio fiscale in corso e i due esercizi fiscali precedenti. 2) L’articolo 3 e l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1408/2013 devono essere interpretati nel senso che: la produzione di una dichiarazione relativa ad eventuali aiuti ricevuti durante il periodo di tre anni precedente la creazione

All.II

		completa e integrale di un registro centrale degli aiuti a livello nazionale non è una condizione di ammissibilità della presentazione della domanda di aiuto, ma che una siffatta dichiarazione costituisce una condizione per la concessione dell'aiuto, cosicché essa deve essere ottenuta dallo Stato membro prima della concessione di un siffatto aiuto.
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Ottava Sezione)
C-10/25 <u>ITALIA</u> TAR LAZIO 5-mar-26	Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/20/CE – Articolo 13 – Contributi per la concessione di diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale – Direttiva 2002/21/CE – Articolo 8 – Obiettivi generali – Proporzionalità – Criterio di valutazione dei contributi connesso alla percezione di un importo predeterminato di gettito annuale con un obiettivo di finanza pubblica	L'articolo 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in combinato disposto con l'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140, nonché il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una normativa nazionale che impone un criterio di calcolo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, determinato in funzione di un importo prestabilito di gettito annuale che deve derivare da tali contributi e, pertanto, in funzione di obiettivi generali di finanza pubblica, purché detto importo non sia superiore al valore dei diritti d'uso di tali frequenze.

All.II

CONCORRENZA		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Decima Sezione)
<u>C-588/24</u> <u>ITALIA</u> <u>CONSIGLIO DI</u> <u>STATO</u> 15-gen-26	Articolo 101 TFUE – Divieto di intese – Procedure d’infrazione alle norme del diritto in materia di concorrenza condotte dalle autorità nazionali garanti della concorrenza – Rispetto del termine ragionevole – Termine di chiusura della fase istruttoria della procedura d’infrazione – Normativa nazionale che consente all’autorità nazionale garante della concorrenza di differire unilateralmente tale termine a causa di circostanze che comportano un ampliamento dell’oggetto di tale procedura o del numero delle imprese interessate – Principio generale del diritto ad un buon andamento dell’amministrazione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di tutela giurisdizionale effettiva – Diritti	L’articolo 101 TFUE, letto alla luce del principio generale del diritto ad un buon andamento dell’amministrazione, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché del principio di effettività, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che, nell’ambito di un procedimento diretto all’accertamento di una pratica anticoncorrenziale condotto da un’autorità nazionale garante della concorrenza, non prevede espressamente che il termine di conclusione della fase istruttoria del procedimento in parola, fissato da tale autorità nella comunicazione degli addebiti, abbia natura perentoria, cosicché detta autorità può differire unilateralmente tale termine, con atti motivati sottoposti a controllo giurisdizionale, al sopravvenire di circostanze che determinino un ampliamento dell’oggetto di detto procedimento o del numero delle imprese in esso coinvolte, a condizione che un siffatto differimento non abbia come conseguenza un superamento del termine ragionevole entro il quale tale fase istruttoria deve essere conclusa.

AlI.II

	della difesa delle imprese – Principio di effettività	
CONTRATTI PUBBLICI		
Causa	Oggetto	Ordinanza della CGUE (Decima Sezione)
<u>C-437/24</u> <u>ITALIA</u> <u>TAR LAZIO</u> 12-gen-26	Direttiva 2014/23/UE – Aggiudicazione di contratti di concessione – Ambito di applicazione ratione temporis – Concessioni per la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento – Articolo 43 – Modifica apportata a una concessione in corso di esecuzione – Articolo 5 – Obbligo degli Stati membri di conferire all'autorità aggiudicatrice il potere di avviare, su istanza di un concessionario, un procedimento amministrativo volto a modificare le condizioni di esercizio di una concessione, qualora eventi imprevisi e imprevedibili incidano in modo	1) La direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, deve essere interpretata nel senso che: essa è applicabile a concessioni, ai sensi dell'articolo 5, punto 1, lettera b), di tale direttiva, che sono state aggiudicate prima delle date di entrata in vigore e di scadenza del termine di recepimento di detta direttiva, ma sono state prorogate da una disposizione legislativa entrata in vigore dopo tali date. In tale situazione, gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non sono applicabili. 2) Gli artt. 5 e 43 della direttiva 2014/23 devono essere interpretati nel senso che: un'amministrazione aggiudicatrice non deve necessariamente disporre del potere discrezionale di avviare, su istanza degli interessati, un procedimento amministrativo volto a modificare le condizioni di esercizio di una concessione, nei casi in cui si verifichino eventi non imputabili alle parti, imprevisi ed imprevedibili, che incidono in modo significativo sul rischio operativo di tale concessione in condizioni normali, finché perdurino tali eventi e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio di detta concessione.

All.II

Causa	significativo sul rischio operativo – Insussistenza	
C-810/24 <u>ITALIA</u> <u>CONSIGLIO DI STATO</u> 5-feb-26	Oggetto Direttiva 2014/23/UE – Procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione – Finanza di progetto ad iniziativa privata – Valutazione e approvazione di una proposta di finanza di progetto – Bando di gara pubblicato sulla base di tale proposta – Diritto di prelazione dell'operatore economico promotore interessato purché garantisca le condizioni della migliore offerta – Modifica apportata dopo la presentazione dell'offerta iniziale – Articolo 3 – Principi di parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità – Violazione	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione) L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con l'articolo 49 TFUE, con gli articoli 30 e 41, nonché con il considerando 68 di tale direttiva, dev'essere interpretato nel senso che: esso osta a che uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell'ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell'aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l'aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l'aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell'investimento atteso dall'aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara.
C-316/25 <u>ITALIA</u> <u>CONSIGLIO DI STATO</u>	Oggetto Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza - Appalti pubblici - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 12, paragrafo 4 -	Ordinanza della CGUE (Settima Sezione) L'art. 12.4 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una disposizione nazionale che consente l'affidamento diretto, senza gara, dell'appalto dei servizi relativi alla gestione dell'archivio regionale della tassa automobilistica a un ente pubblico non

All.II

3-feb-26	Affidamento di un appalto a un ente pubblico non economico senza gara - Eccezione relativa ai contratti che rientrano nella cooperazione tra enti pubblici - Contratto che affida a un ente pubblico non economico la gestione dei registri relativi alla tassa automobilistica	economico che ha il compito di gestire l'archivio nazionale pubblico automobilistico, qualora tale appalto abbia per oggetto esclusivamente l'acquisizione di una prestazione dietro versamento di un corrispettivo.
ENERGIA		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quarta Sezione)
<u>C-423/23</u> <u>ITALIA</u> <u>TAR LOMBARDIA</u> 22-gen-26	Mercato interno dell'energia elettrica – Direttiva (UE) 2019/944 – Articolo 5 – Prezzi di fornitura basati sul mercato – Direttiva (UE) 2018/2001 – Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili – Regolamento (UE) 2022/1854 – Intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia – Articoli 6 e 7 – Tetto sui ricavi di mercato ottenuti da produttori di energia elettrica che utilizzano determinate fonti di energia –	1) L'art. 5.4 della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, i considerando 3 e 12 della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nonché l'art. 6.1 e l'art. 8 del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia, letti alla luce dell'art. 7.5, nonché dei considerando da 27 a 29 e 39 di quest'ultimo, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una normativa nazionale adottata anteriormente al regolamento 2022/1854 e che, per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 30 giugno 2023, ha fissato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica da impianti che utilizzano l'energia idroelettrica ad acqua fluente senza garantire che tali produttori conservino il

All.II

Articolo 8 – Misure nazionali che limitano ulteriormente i ricavi di mercato – Presupposti – Normativa nazionale che non garantisce ai produttori di mantenere il 10% dei ricavi eccedenti il tetto – Salvaguardia degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili – Mancanza di un tetto per i ricavi ottenuti dalla vendita di energia elettrica prodotta a partire da carbon fossile – Assenza di regolamentazione differenziata in funzione delle diverse fonti di energia	10% dei loro ricavi eccedenti tale tetto. 2) L'art. 5.4 della direttiva 2019/944, i considerando 2, 3 e 12 della direttiva 2018/2001, nonché l'art. 6.1 e l'art. 8.2, lettere b) e c), del regolamento 2022/1854, letti alla luce dei considerando da 27 a 29 e 39 di quest'ultimo, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una normativa nazionale adottata anteriormente al regolamento 2022/1854 e che, per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 30 giugno 2023, ha fissato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica da impianti che utilizzano l'energia idroelettrica ad acqua fluente, determinando tale tetto sulla base di una media aritmetica dei prezzi constatati nella zona di mercato corrispondente nel corso del periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2020, rivalutati in funzione dell'inflazione, purché una simile normativa non pregiudichi gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, ai sensi di tale art. 8.2, lettere b) e c), valutazione che deve essere effettuata alla luce dell'insieme delle circostanze pertinenti. 3) Il considerando 3 della direttiva 2018/2001 e l'art. 7.1, lettere da h) a j), l'art. 8.1, lettere a) e d), nonché l'art. 8.2 del regolamento 2022/1854, letti alla luce dei considerando 27 e 41 di quest'ultimo, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una normativa nazionale adottata anteriormente al regolamento 2022/1854 e che, per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 30 giugno 2023, ha fissato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica da impianti che utilizzano energia idroelettrica ad acqua fluente, senza prevedere un tetto per i ricavi provenienti dalla vendita di
--	--

All.II

		energia da carbon fossile né un tetto differenziato per i produttori di energia elettrica da fonti solari, geotermoelettriche o eoliche.
FISCALITA' E DOGANE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Nona Sezione)
<u>C-527/24</u> <u>ITALIA</u> <u>CORTE DI</u> <u>GIUSTIZIA</u> <u>TRIBUNARIA DI</u> <u>PRIMO GRADO DI</u> <u>PESCARA</u> 12-mar-26	Fiscalità – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Rimborso dell'IVA – Direttiva 2008/9/CE – Articoli 2, 15 e 23 – Principi di neutralità dell'IVA, di effettività e di proporzionalità – Soggetto passivo stabilito in uno Stato membro diverso da quello di rimborso dell'IVA – Richiesta di rimborso dell'IVA – Malfunzionamento tecnico nella trasmissione elettronica della richiesta – Inerzia dell'amministrazione tributaria dello Stato membro di rimborso investita nella richiesta – Decisione giurisdizionale definitiva – Autorità di giudicato	L'art. 170 e l'art. 171.1 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, letti in combinato disposto con l'art. 15.1, seconda frase, con l'art. 20.1 e con l'art. 23.2 della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che definisce le modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nello SM del rimborso, ma in un altro SM, nonché con i principi di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), di proporzionalità e di buona amministrazione, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano ad una normativa nazionale, come interpretata da una decisione giurisdizionale definitiva, secondo la quale un soggetto passivo stabilito in uno SM diverso da quello di rimborso dell'IVA è privato tanto del diritto al rimborso dell'IVA quanto del diritto di accesso al giudice per contestare l'inerzia dell'amministrazione tributaria dello SM di rimborso, investita della richiesta di rimborso dell'IVA di detto soggetto passivo, a motivo del fatto che tale richiesta non può ritenersi presentata a causa di un malfunzionamento tecnico verificatosi al momento della sua trasmissione elettronica.

All.II**LAVORO E POLITICA SOCIALE**

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Sesta Sezione)
C-633/24 <u>ITALIA</u> CORTE DI CASSAZIONE 22-gen-26	Sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Parità di trattamento – Totalizzazione dei periodi – Articolo 58 – Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone – Prestazioni di invalidità – Integrazione destinata a garantire la percezione dell'importo minimo legale dell'assegno di invalidità – Condizioni relative al periodo di contribuzione più rigorose per i lavoratori che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione	L'articolo 58 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 del medesimo regolamento, deve essere interpretato nel senso che: esso osta alla normativa di uno SM in forza della quale il versamento di un'integrazione destinata a garantire la percezione dell'importo minimo di un assegno di invalidità è subordinato, per gli assicurati che hanno maturato contributi in altri Stati membri, a un periodo contributivo di dieci anni in tale Stato membro laddove, per coloro che hanno maturato contributi esclusivamente in detto Stato membro, il versamento di tale integrazione è subordinato a un periodo contributivo di cinque anni in quest'ultimo, di cui tre nel corso degli ultimi cinque anni.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
C-654/24 <u>ITALIA</u>	Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non	La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo

All.II

<u>TRIBUNALE DI RAVENNA</u> 29-gen-26	discriminazione – Indennità sotto forma di carta elettronica concessa per sostenere la formazione continua dei docenti e migliorarne le competenze professionali – Concessione riservata ai docenti assunti a tempo indeterminato – Discriminazione nei confronti dei docenti assunti a tempo determinato – Giurisprudenza nazionale che esclude la concessione a posteriori del vantaggio di cui trattasi ai docenti interessati qualora questi ultimi non facciano più parte del sistema scolastico – Sostituzione, a determinate condizioni, di un diritto al risarcimento del danno subito	determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa non osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale, nel caso di un'azione proposta da un docente assunto a tempo determinato al fine di porre rimedio alla privazione indebita, a causa dell'applicazione di una normativa nazionale contraria a tale disposizione, del beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso mediante una carta elettronica che consente l'acquisto di beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, da un lato, la concessione a posteriori di tale carta è subordinata alla condizione che tale docente faccia ancora parte del sistema scolastico e, dall'altro, in mancanza di concessione a posteriori di siffatta carta, detto docente può far valere un diritto al risarcimento del danno subito a causa di tale mancata concessione solo nel rispetto di determinate condizioni specifiche, purché l'insieme di tali condizioni si applichi anche ai docenti assunti a tempo indeterminato che chiedono la concessione a posteriori della medesima carta e inoltre le modalità procedurali che disciplinano l'esercizio di detto diritto al risarcimento rispettino i principi di equivalenza e di effettività.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Decima Sezione)
C-668/24 <u>ITALIA</u>	Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche – Lavoratrice	La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa non osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, in forza della quale le norme di diritto
<u>TRIBUNALE DI MILANO</u>		

All.II

29-gen-26	assunta sulla base di una successione di contratti a tempo determinato – Clausola 5 – Misure volte a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Normativa nazionale che non consente la conversione del contratto di lavoro ma prevede in particolare il risarcimento del danno subito	comune che disciplinano i rapporti di lavoro e mirano a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato mediante la conversione automatica di tali contratti in un contratto di lavoro a tempo indeterminato non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, e che prevede, quali misure sanzionatorie del ricorso a una reiterazione abusiva di contratti di lavoro a tempo determinato in tale settore, da un lato, la possibilità di concedere un importo minimo a titolo di risarcimento del danno subito, la cui prova può essere fornita mediante presunzioni, salvo l'ottenimento del risarcimento del maggior danno, e, dall'altro, la responsabilità dei dirigenti di tali fondazioni in caso di colpa grave o dolo nella violazione da parte di questi ultimi della normativa nazionale relativa a tali contratti, purché tali misure consentano di sanzionare in modo effettivo l'abuso accertato, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare. Qualora detto giudice ritenga che tali misure non consentano di sanzionare in tal modo il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato nel settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, esso è tenuto ad interpretare, quanto più possibile, il suo diritto nazionale in modo conforme a tale clausola al fine di garantire la piena efficacia della direttiva 1999/70 e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
C-151/24 <u>ITALIA</u>	Direttiva 2011/98/UE – Diritti dei lavoratori di paesi terzi titolari di un permesso unico –	L'art. 12.1, lett. e), della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico

All.II

<u>CORTE COSTITUZIONALE</u> 5-mar-26	Articolo 12 – Diritto alla parità di trattamento – Cittadino di un paese terzo – Permesso di soggiorno per motivi familiari – Sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Articolo 3 – Nozione di “settori di sicurezza sociale” – Articolo 70 – Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo – Assegno sociale per gli anziani in situazione di indigenza – Condizioni per la concessione – Esclusione dei cittadini di paesi terzi che non siano titolari di un permesso di soggiorno dell’Unione per soggiornanti di lungo periodo	che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno SM e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno SM, deve essere interpretato nel senso che: esso non si applica a una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo ai sensi dell’art. 70 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e, pertanto, esso non osta a una normativa nazionale la quale subordina la concessione, ai cittadini di paesi terzi di cui all’art. 3.1, lettere b) e c), di tale direttiva, di una siffatta prestazione sotto forma di assegno sociale destinato alle persone di età superiore a 65 anni (dal 1° gennaio 2019, superiore a 67 anni) che versino in una situazione economica disagiata e che dispongano di una capacità lavorativa limitata a causa della loro età, alla condizione del possesso di un permesso di soggiorno dell’Unione per soggiornanti di lungo periodo.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Decima Sezione)
<u>C-597/24</u> <u>ITALIA</u> <u>CORTE DI CASSAZIONE</u>	Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità – Articolo 2, paragrafo 2 – Diritto di una	1) L’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede un sistema di mobilità professionale e territoriale che accorda una precedenza in materia di mobilità a taluni docenti disabili, facendo prevalere le

All.II

12-mar-26	docente disabile a essere trasferita verso una determinata area territoriale – Articolo 5 – Soluzioni ragionevoli per i disabili – Precedenza alla mobilità all'interno della stessa zona territoriale rispetto alla mobilità tra zone territoriali diverse	operazioni di mobilità intraprovinciale sulle operazioni di mobilità interprovinciale, dal momento che tale sistema, non tenendo conto delle esigenze proprie delle persone disabili in situazioni concrete, non rientra nella nozione di «soluzioni ragionevoli», ai sensi di tale disposizione. 2) L'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che: un sistema nazionale di mobilità professionale e territoriale che accorda una precedenza in materia di mobilità a taluni docenti disabili rispetto ai docenti che non sono disabili, facendo al contempo prevalere le operazioni di mobilità intraprovinciale sulle operazioni di mobilità interprovinciale, non costituisce una discriminazione indiretta, ai sensi di tale disposizione, a danno dei docenti che hanno chiesto un trasferimento interprovinciale.
MERCATO INTERNO		
Causa	Oggetto	Ordinanza del Presidente della Corte
<u>C-701/24</u> <u>ITALIA</u>	Libera circolazione delle persone – Art. 13 della Direttiva 2005/36/CE – Istituto di istruzione superiore privato in un altro Stato membro – Titolo che non è legalmente riconosciuto e non dà accesso alla professione corrispondente in quest'ultimo Stato membro – Obbligo del primo Stato membro di prendere	A seguito della comunicazione con la quale il giudice del rinvio ha informato la Corte che non intendeva mantenere le proprie domande di pronuncia pregiudiziale, a seguito della sentenza pronunciata il 20 novembre 2025, Artollisi e Lescollano (cause riunite C-340/24 e C-442/24, EU:C:2025:910), le cause C-701/24, C-904/24, C-905/24, C-140/25 e C-141/25 sono state cancellate dal ruolo della Corte.
<u>C-904/24</u> <u>ITALIA</u>		
<u>C-905/24</u> <u>ITALIA</u>		

All.II

<u>C-140/25</u> <u>ITALIA</u> <u>C-141/25</u> <u>ITALIA</u> <u>TAR LAZIO</u> 6-feb-26	in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati e altri titoli di cui dispone l'interessato — Deroga	Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) Gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in linea di principio, alla normativa di uno Stato membro che, per motivi attinenti alla lotta contro la criminalità organizzata, subordina l'esercizio dell'attività di raccolta di scommesse nel territorio nazionale al rilascio di un'autorizzazione di polizia e condiziona detto rilascio all'esistenza di una concessione previamente accordata da tale Stato membro all'operatore stabilito in un altro Stato membro ai fini dell'esercizio dell'organizzazione e della raccolta di scommesse.
<u>C-589/25</u> <u>ITALIA</u> <u>CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</u> 23-mar-26	Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza — Articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Articolo 56 TFUE — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Giochi d'azzardo — Raccolta e gestione di scommesse — Condizioni di autorizzazione — Normativa nazionale che subordina l'esercizio dell'attività di raccolta di scommesse al rilascio di un'autorizzazione di polizia e di una concessione — Motivi imperativi di interesse generale —	

All.II

	Lotta contro la criminalità organizzata nel settore dei giochi d'azzardo	
POLITICA ESTERA		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
<u>C-313/24</u> <u>ITALIA</u> <u>CONSIGLIO DI STATO</u> 12-feb-26	Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Regolamento (UE) n. 833/2014 – Articolo 5 duodecies, paragrafo 1, lettera c) – Divieto di aggiudicare e di proseguire l'esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico o di concessione a o con una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione» di un'«entità» di cui all'articolo 5 duodecies, paragrafo 1, lettera a) o b), di tale regolamento, come modificato, non si applica qualora un contratto di appalto pubblico venga aggiudicato dalle autorità competenti di uno Stato membro a una società residente della quale due dei tre membri del consiglio di amministrazione siano cittadini russi e uno di essi, presidente e amministratore delegato dello stesso consiglio di amministrazione, sia anche amministratore unico della società madre della società di cui si tratta, a condizione che tali autorità si siano previamente assicurate, nell'ambito dell'esame esaustivo di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie che incombe loro effettuare ogni qualvolta intendano aggiudicare un contratto di	L'articolo 5 duodecies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, come modificato dal regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, deve essere interpretato nel senso che: il divieto di aggiudicare o proseguire l'esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico a o con «una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione» di un'«entità» di cui all'articolo 5 duodecies, paragrafo 1, lettera a) o b), di tale regolamento, come modificato, non si applica qualora un contratto di appalto pubblico venga aggiudicato dalle autorità competenti di uno Stato membro a una società residente della quale due dei tre membri del consiglio di amministrazione siano cittadini russi e uno di essi, presidente e amministratore delegato dello stesso consiglio di amministrazione, sia anche amministratore unico della società madre della società di cui si tratta, a condizione che tali autorità si siano previamente assicurate, nell'ambito dell'esame esaustivo di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie che incombe loro effettuare ogni qualvolta intendano aggiudicare un contratto di

All.II

	una società residente della quale due dei tre membri del consiglio di amministrazione sono cittadini russi e uno di essi, presidente e amministratore delegato dello stesso consiglio di amministrazione, è anche amministratore unico della società madre della società di cui si tratta	appalto pubblico a una società non stabilita in Russia ma gestita da un amministratore di cittadinanza russa, che una siffatta aggiudicazione non comporti un rischio plausibile che i fondi che saranno versati a tale società a titolo del contratto di cui si tratta saranno dirottati verso l'economia russa, qualora non sia dimostrato o sia quantomeno fortemente improbabile che tale amministratore disponga, di fatto, di un potere di controllo su detta società.
SALUTE		
Causa <u>C-181/25</u> <u>ITALIA</u> <u>CONSIGLIO DI</u> <u>GIUSTIZIA</u> <u>AMMINISTRATIVA</u> <u>PER LA REGIONE</u> <u>SICILIANA</u> 25-mar-26	Oggetto Sanità nella Regione Siciliana – Settore delle prestazioni specialistiche sanitarie da privato cd. accreditato e convenzionato – Meccanismi di ripartizione dei budget sanitari – Criterio della cd. spesa storica per i vecchi operatori – Budget di ingresso fisso per i nuovi operatori – Lesione della concorrenza	Ordinanza della CGUE (Settima Sezione) La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Italia), con ordinanza del 27 febbraio 2025, è manifestamente irricevibile.

ALL.II*5) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l'Italia ha presentato osservazioni)*

AMBIENTE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
<u>C-129/24</u> <u>IRLANDA</u> 15-gen-26	Ambiente – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE – Accesso del pubblico all'informazione ambientale – Richiedenti Nozioni di “richiedente” e di “richiesta” – Richiedenti anonimi o che utilizzano pseudonimi – Diritto di accesso all'informazione ambientale – Modalità pratiche – Obbligo, per i richiedenti, di comunicare il loro nome reale e un indirizzo fisico attuale – Invalidità della richiesta	La nozione di «richiedente», ai sensi dell'articolo 2, punto 5, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, letto alla luce della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, deve essere interpretata nel senso che: essa non richiede l'identificazione di una persona fisica o giuridica mediante il suo nome reale e/o un indirizzo fisico attuale, ma non osta a una normativa nazionale che impone una tale identificazione del richiedente, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.
CONTRATTI PUBBLICI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
<u>C-692/23</u>	Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Art. 12.3 – Appalto direttamente aggiudicato a una persona giuridica	L'art. 12.3, primo comma, lettera b), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, in combinato disposto con l'art. 12.5, primo comma, della direttiva 2014/24, deve essere interpretato

All.II

<u>PAESI BASSI</u> 15-gen-26	controllata congiuntamente dalle amministrazioni aggiudicatrici – Presupposti – Soglia delle attività effettuate dalla persona giuridica controllata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici – Art. 12.5 – Presa in considerazione del fatturato delle società figlie del gruppo di cui la persona giuridica controllata è la società madre – Legislazione contabile dell’Unione – Direttiva 2013/34/UE – Redazione del bilancio consolidato	nel senso che: la condizione secondo cui più dell’80% delle attività della persona giuridica controllata devono essere effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici che la controllano, quando tale condizione è determinata secondo il criterio del fatturato e tale persona giuridica controllata è la società madre di un gruppo, richiede di prendere in considerazione anche il fatturato delle altre entità facenti parte di tale gruppo, eventualmente sulla base del fatturato consolidato che detta persona giuridica è tenuta a stabilire conformemente agli articoli 22 e 24 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.
--	---	---

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<u>C-767/23</u> <u>PAESI BASSI</u> 25-mar-26	Articolo 267 TFUE – Portata dell’obbligo di rinvio pregiudiziale dei giudici nazionali di ultima istanza – Eccezioni a tale obbligo – Obbligo di motivare l’applicazione concreta di tali eccezioni – Normativa nazionale	L’art. 267, terzo comma, TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale un giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, può pronunciarsi su una questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell’Unione sollevata da una delle parti

All.II

	che conferisce al giudice nazionale di ultima istanza la facoltà di respingere i ricorsi con una motivazione sommaria – Presupposti necessari per motivare il rifiuto di procedere al rinvio pregiudiziale	della controversia, indipendentemente dal fatto che tale questione sia o meno accompagnata da una richiesta esplicita di procedere a un rinvio pregiudiziale, motivando sommarariamente la sua decisione, salvo che detto giudice esponga le ragioni specifiche e concrete per le quali trova applicazione nella causa di cui trattasi una delle tre eccezioni all’obbligo incombente a tale giudice di procedere a un rinvio pregiudiziale enunciate dalla Corte nella sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit (283/81, EU:C:1982:335, punto 21).
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI		
Causa <u>C-458/24</u> <u>GERMANIA</u> 5-mar-26	Oggetto Politica d’asilo – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 3, paragrafo 2 – Articolo 29 – Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale – Sospensione, da parte dello Stato membro competente, della presa e della ripresa in carico dei richiedenti asilo – Direttiva (UE) 2013/32 – Articolo 33 – Domande inammissibili	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione) 1) L’art. 3.2, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello SM competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli SM da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che: lo SM che procede alla determinazione dello SM competente non è tenuto a proseguire il suo esame dei criteri previsti al capo III di tale regolamento, né diventa esso stesso lo SM competente, qualora lo SM inizialmente designato come competente in applicazione di tali criteri abbia sospeso unilateralmente le prese e le riprese in carico delle persone oggetto di una decisione di trasferimento ai sensi di detto regolamento, qualora non sussistano, in quest’ultimo SM, carenze sistemiche che comportino il rischio di trattamenti inumani o degradanti a

All.II

		norma dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. 2) L'art. 29.2 del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che: qualora il trasferimento di tali persone non possa essere effettuato entro il termine di trasferimento previsto all'art. 29.1 di tale regolamento, la competenza ad esaminare le domande di protezione internazionale è trasferita <i>ipso iure</i> allo SM richiedente, e ciò anche se la mancata esecuzione del trasferimento è la conseguenza della sospensione, decisa unilateralmente dallo SM inizialmente designato come competente in forza dei criteri enunciati al capo III di detto regolamento, delle prese e riprese in carico di dette persone. 3) L'art. 33.1 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che: esso non consente di respingere una domanda di protezione internazionale, in quanto inammissibile, per il motivo che lo SM competente non sia disposto a prendere o a riprendere in carico il richiedente protezione internazionale.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quarta Sezione)
C-150/24 <u>FINLANDIA</u> 5-mar-26	Politica di immigrazione – Norme e procedure comuni applicabili al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Trattenimento ai fini dell'allontanamento – Articolo 15, paragrafi 5 e 6 –	1) L'articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli SM al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che: al fine di verificare se il periodo massimo di trattenimento previsto da uno SM ai sensi di una di tali disposizioni sia raggiunto, occorre sommare l'insieme dei periodi di trattenimento trascorsi in tale SM da un cittadino

All.II

	Calcolo del periodo di trattenimento già effettuato – Somma dell'insieme dei periodi di trattenimento precedenti – Condizioni – Esecuzione di un'unica e medesima decisione di rimpatrio – Articolo 15, paragrafo 3, seconda frase – Trattenimento prolungato oltre il periodo iniziale fissato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5 – Controllo da parte di un'autorità giudiziaria – Normativa nazionale che subordina l'esecuzione di tale controllo alla domanda della persona trattenuta – Momento in cui un siffatto controllo deve essere effettuato – Conseguenza dell'assenza di controllo in tempo utile	di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare ai sensi dell'art. 15 di tale direttiva, in vista dell'esecuzione di un'unica e medesima decisione di rimpatrio. 2) L'art. 15.3, seconda frase, della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che: esso osta alla normativa di uno SM che subordina l'esecuzione del controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, del superamento del periodo massimo di trattenimento iniziale di sei mesi previsto da tale SM ai sensi di detto art. 15.5 alla domanda della persona trattenuta. 3) L'art. 15.3, seconda frase, della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che: il controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, della decisione dell'autorità amministrativa di prolungare il trattenimento oltre il periodo massimo iniziale di sei mesi previsto ai sensi di tale art. 15.5 non deve essere effettuato prima che tale periodo massimo sia raggiunto ma, in ogni caso, deve essere effettuato, al pari del riesame giudiziario previsto a detto art. 15.2, terzo comma, entro il più breve tempo possibile dall'adozione di tale decisione. 4) L'art. 15.3, seconda frase, della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che: l'assenza di controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, in tempo utile, della decisione amministrativa di prolungare il trattenimento oltre il periodo massimo iniziale di sei mesi previsto ai sensi di tale art. 15.5 non implica automaticamente l'obbligo di porre immediatamente fine al trattenimento qualora, nel momento in cui tale controllo giurisdizionale è effettuato, l'insieme dei requisiti sostanziali che giustificano il trattenimento sia soddisfatto e il periodo massimo di trattenimento previsto ai sensi di detto art. 15.6 non sia
--	--	--

All.II

Causa	Oggetto	raggiunto. Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)
<u>C-458/24</u> <u>GERMANIA</u> 5-mar-26	Politica d'asilo – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 3, paragrafo 2 – Articolo 29 – Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale – Sospensione, da parte dello Stato membro competente, della presa e della ripresa in carico dei richiedenti asilo – Direttiva (UE) 2013/32 – Articolo 33 – Domande inammissibili	1) L'art. 3.2, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello SM competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli SM da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che: lo SM che procede alla determinazione dello SM competente non è tenuto a proseguire il suo esame dei criteri previsti al capo III di tale regolamento, né diventa esso stesso lo SM competente, qualora lo SM inizialmente designato come competente in applicazione di tali criteri abbia sospeso unilateralmente le prese e le riprese in carico delle persone oggetto di una decisione di trasferimento ai sensi di detto regolamento, qualora non sussistano, in quest'ultimo SM, carenze sistemiche che comportino il rischio di trattamenti inumani o degradanti a norma dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. 2) L'art. 29.2 del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che: qualora il trasferimento di tali persone non possa essere effettuato entro il termine di trasferimento previsto all'art. 29.1 di tale regolamento, la competenza ad esaminare le domande di protezione internazionale è trasferita <i>ipso iure</i> allo SM richiedente, e ciò anche se la mancata esecuzione del trasferimento è la conseguenza della sospensione, decisa unilateralmente dallo SM inizialmente designato come competente in forza dei criteri enunciati al capo III di detto regolamento, delle prese e riprese in carico di dette persone.

All.II

		3) L'art. 33.1 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che: esso non consente di respingere una domanda di protezione internazionale, in quanto inammissibile, per il motivo che lo SM competente non sia disposto a prendere o a riprendere in carico il richiedente protezione internazionale.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
<u>C-819/25 PPU</u> <u>GERMANIA</u> 26-mar-26	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Ricongiungimento familiare – Autorizzazione di ingresso e di soggiorno – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 5 – Articolo 13, paragrafo 1 – Protezione consolare dei cittadini dell'Unione – Articolo 20, paragrafo 2, lettera c) – Articolo 23 TFUE – Articolo 46 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Direttiva (UE) 2015/637 – Obbligo per uno Stato membro di includere i beneficiari del ricongiungimento familiare in un'operazione di evacuazione dalla Striscia di Gaza organizzata da tale Stato membro, oppure di informare le	L'articolo 13.1 della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, letto in combinato con gli artt. 2, 4, 7 e 24 della Carta dei Diritti fondamentali UE, deve essere interpretato nel senso che: nel caso in cui a un cittadino di un Paese terzo sia rilasciato un visto per ricongiungimento familiare, previa verifica dell'identità e dell'autenticità dei documenti allegati alla domanda presentata da remoto – procedura che comporta la presenza fisica presso una rappresentanza diplomatica o consolare dello SM – lo SM non è tenuto ad organizzare e assicurare il trasferimento dell'interessato, né a prendere contatto con Paesi terzi per agevolarne lo spostamento, qualora risultati impossibili per l'interessato recarsi presso la suddetta sede.

All.II

	autorità di qualsiasi paese terzo che impedisca a tali beneficiari di recarsi nell'Unione, qualora questi ultimi intendano soggiornarvi e dispongano, a tal fine, dei visti necessari	
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)
C-239/24 <u>BELGIO</u> 26-mar-26	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Articolo 82, paragrafo 2, TFUE — Competenza legislativa dell'Unione — Direttiva 2012/29/UE — Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato — Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) — Nozione di “vittima” — Competenza extraterritoriale dei giudici penali di uno Stato membro — Inapplicabilità di tale direttiva	La direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, deve essere interpretata nel senso che: essa non è applicabile nell'ambito di una controversia vertente sulla competenza dei giudici penali di uno Stato membro a conoscere di fatti commessi al di fuori del territorio di quest'ultimo e non può incidere sulla portata di disposizioni di diritto nazionale che prevedono una siffatta competenza.
	MERCATO INTERNO	
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quarta Sezione)
	Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi — Mercato	1) L'articolo 155 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di

All.II

C-18/24 <u>REP. CECA</u> 22-gen-26	unico delle assicurazioni – Direttiva 2009/138/CE – Principio del controllo da parte dello Stato membro di origine – Articolo 155 – Competenze delle autorità di vigilanza dello stato membro ospitante – Cooperazione con le autorità dello Stato membro di origine. – Inosservanza, da parte di un'impresa di assicurazione, delle disposizioni di legge applicabili nello Stato membro ospitante – Disposizioni in questione – Regolamento (UE) n. 1286/2014 – Prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati – Direttiva (UE) 2016/97 – Distribuzione assicurativa – Poteri delle autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante di sanzionare l'impresa di cui trattasi – Portata	accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), deve essere interpretato nel senso che: la procedura di cooperazione tra l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante e quella dello Stato membro d'origine prevista da tale articolo si applica a una situazione in cui l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante constata che un'impresa di assicurazione che esercita la propria attività sul suo territorio o tramite una succursale o nell'ambito della libera prestazione di servizi non rispetta gli obblighi ad essa incombenti in forza del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, o delle disposizioni nazionali che recepiscono nell'ordinamento giuridico di tale Stato membro la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa. 2) L'articolo 155 della direttiva 2009/138 deve essere interpretato nel senso che: le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante non sono tenute ad osservare la procedura prevista ai paragrafi da 1 a 3 di tale articolo quando impongono, in applicazione dei paragrafi 5 e 6 di detto articolo, sanzioni a un'impresa di assicurazione che esercita la propria attività nel territorio di tale Stato membro o tramite una succursale o nell'ambito della libera prestazione di servizi, purché le sanzioni adottate da detto Stato nei confronti di tale impresa di assicurazione non mirino a reprimere il mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione e tali sanzioni non abbiano né per
--	--	---

All.II

		oggetto né per effetto di privare la suddetta impresa di assicurazione del suo diritto di esercitare la sua attività sul territorio di tale stesso Stato membro.
PROPRIETA' INTELLETTUALE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Ottava Sezione)
C-822/24 <u>GERMANIA</u> 15-gen-26	Diritto d'autore e diritti connessi – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2 – Diritto di riproduzione – Articolo 5 – Eccezioni e limitazioni – Equo compenso per copia privata – Normativa nazionale che prevede il pagamento di un siffatto compenso da parte dei produttori, degli importatori e dei distributori di supporti di registrazione utilizzabili a fini di riproduzione e destinati ad acquirenti finali professionali – Obbligo corredato di una presunzione semplice di utilizzo di siffatti supporti a fini di copia privata – Ammissibilità	L'art. 5.2, lett. b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una norma nazionale in base alla quale i produttori, gli importatori e i distributori di supporti di registrazione utilizzabili a fini di riproduzione sono tenuti a versare l'equo compenso previsto dalla citata disposizione in caso di vendita di tali supporti ad acquirenti finali professionali, salvo il caso in cui detti produttori, importatori o distributori apportino la prova che i supporti stessi non saranno utilizzati da persone fisiche per realizzare riproduzioni per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali, o lo saranno solo in proporzioni considerate tali da arrecare unicamente un pregiudizio minimo ai titolari dei diritti.

All.II**TRASPORTI**

Causa	Oggetto	Ordinanza del Presidente della Corte
C-182/25 C-251/25 <u>GERMANIA</u> 13-gen-26	Dieselgate - Veicoli diesel - Installazione impianti di manipolazione vietato - Criteri per la qualificazione di un impianto di manipolazione - Interpretazione artt. 3 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo -	A seguito della comunicazione con la quale il giudice del rinvio ha informato la Corte di voler ritirare le proprie domande di pronuncia pregiudiziale, le cause C-175/25, C-182/25, C-251/25 e C-252/25 sono state cancellate dal ruolo della Corte.
C-175/25 C-252/25 <u>GERMANIA</u> 17-feb-26		

All.II**6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano**

AIUTI DI STATO		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Ottava Sezione)
<u>C-58/25</u> <u>BELGIO</u> 26-mar-26	Aiuti di Stato – Nozione di “regime di aiuti” – Ulteriori misure di attuazione – Normativa nazionale che prevede l'adozione di regimi di aiuti diretti a consentire l'acquisto di beni immobili – Attuazione di tale normativa mediante regolamenti comunali	L'art. 107.1 e l'art. 108.3 TFUE, in combinato disposto con l'art. 1, lettere da c) a e), e con l'art. 2.1 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 TFUE, devono essere interpretati nel senso che: una normativa nazionale che autorizza comuni nei quali i prezzi immobiliari sono particolarmente alti a istituire un dispositivo che prevede il versamento, ai venditori di determinati terreni o di determinate abitazioni, di una frazione del prezzo di acquisto dei terreni in discussione, per conto di un acquirente che soddisfi condizioni relative alla sua situazione sociale e al suo legame con il comune di cui trattasi, non deve essere considerata come istitutiva di un regime di aiuti di Stato che deve essere notificato alla Commissione europea, qualora tale normativa, da un lato, lasci a ciascun comune la scelta se istituire o meno un siffatto dispositivo e, dall'altro, gli conferisca un margine di discrezionalità nella determinazione delle condizioni di ammissibilità dei progetti nonché della frazione del prezzo dei terreni interessati posta a carico di tale

All.II

		dispositivo.
CONTRATTI PUBBLICI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Settima Sezione)
C-812/24 <u>PORTOGALLO</u> 22-gen-26	Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Aggiudicazione degli appalti – Articolo 2, paragrafo 1, punto 10 – Nozione di “operatore economico” – Inclusionione di una società figlia detenuta al 100% dalla società madre – Articolo 63 – Affidamento sulle capacità di altri soggetti delle persone associate – Articolo 59, paragrafo 1 – Libertà di prova della messa a disposizione delle capacità di altri soggetti – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 – Allegato 1 e allegato 2, parte II, punto C – Presentazione di diversi documenti di gara unici europei (DGUE) – Finalità del DGUE	1) L’art. 63.1 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, deve essere interpretato nel senso che: una società madre fa affidamento sulle capacità di altri soggetti quando intende utilizzare, per l’esecuzione di un appalto pubblico, le capacità di una società figlia di cui essa detiene la totalità del capitale. 2) L’art. 56.3 della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che: una società madre, che intenda fare affidamento sulle capacità di una società figlia di cui detiene la totalità del capitale e di cui uno degli amministratori è anche amministratore della società madre, non può essere esclusa da una gara d’appalto per il solo motivo che non ha allegato alla sua offerta il documento di gara unico europeo (DGUE) di tale società figlia, omissione che può essere oggetto di regolarizzazione purché nessuna disposizione del diritto nazionale vi osti e tale regolarizzazione sia attuata nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza.
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI		

All.II

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)
<u>C-56/25</u> <u>BULGARIA</u> 12-feb-26	Articolo 267 TFUE – Principio del primato del diritto dell’Unione – Asserita non conformità del diritto nazionale alla Costituzione nazionale e al diritto dell’Unione – Presupposti per adire una Corte costituzionale – Valutazione motivata delle conseguenze dell’applicazione del diritto dell’Unione – Ricorso alla Corte in via pregiudiziale – Articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte – Determinazione del diritto nazionale applicabile alla controversia – Contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale – Obbligo o autorizzazione di un previo rinvio a una Corte costituzionale anteriormente al ricorso alla Corte in via pregiudiziale – Assenza	L’articolo 267 TFUE, il principio del primato del diritto dell’Unione europea e l’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte di giustizia devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una norma procedurale di uno Stato membro, relativa ai presupposti per adire la Corte costituzionale di quest’ultimo e come da essa interpretata, in forza della quale la domanda di controllo di legittimità costituzionale di una normativa nazionale che rientra nell’ambito d’applicazione del diritto dell’Unione, di cui tale Corte costituzionale è investita dal giudice nazionale, deve, a pena di rigetto per irricevibilità, contenere una valutazione motivata del diritto applicabile alla controversia che il giudice è chiamato a risolvere, ivi inclusa una valutazione delle conseguenze dell’applicazione del diritto dell’Unione, che può condurre detto giudice ad adire previamente la Corte di giustizia in via pregiudiziale.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)
	GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI	

ALL.II

C-43/24 <u>BULGARIA</u> 12-mar-26	Cittadinanza dell'Unione – Articolo 21, paragrafo 1, TFUE – Diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Ostacoli – Domanda di modifica dei dati relativi al genere nei registri dello stato civile – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 4, paragrafo 3 – Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Obbligo in capo al giudice di uno Stato membro di conformarsi alla giurisprudenza della corte costituzionale di tale Stato – Interpretazione conforme	1) L'articolo 21 TFUE e l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, letti alla luce dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa di uno SM che non consente il cambiamento dei dati relativi al genere, quali il sesso, il cognome, il patronimico, il prenome e il numero di identificazione personale, iscritti nei registri dello stato civile di tale SM, di un cittadino di detto Stato membro che abbia esercitato il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente in un altro SM. 2) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta a che un giudice di uno SM sia vincolato dall'interpretazione di una normativa nazionale, fornita dalla Corte costituzionale di tale SM, che può costituire un ostacolo giuridico all'iscrizione di un cambiamento dei dati relativi al genere nei registri dello stato civile di detto Stato membro, in contrasto con l'interpretazione del diritto dell'Unione fornita dalla Corte.
C-258/24 <u>GERMANIA</u>	Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Attività professionali di	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione) L'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letto alla luce dell'art. 10.1 e dell'art. 21.1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere

LAVORO E POLITICA SOCIALE

All.II

17-mar-26	chiese o di altre organizzazioni la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali – Associazione che dispensa consigli in materia di gravidanza alle donne incinte – Requisiti per lo svolgimento dell'attività lavorativa – Atteggiamento di buona fede e di lealtà nei confronti dell'etica della chiesa o dell'organizzazione – Differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali – Licenziamento di una lavoratrice perché ha abbandonato la Chiesa cattolica	interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale ai sensi della quale un'organizzazione privata la cui etica sia fondata su una religione può esigere da un dipendente appartenente a una determinata chiesa che pratica tale religione di non abbandonare tale chiesa nel corso del rapporto di lavoro, a pena di licenziamento, o di tornare a farne parte, dopo l'abbandono, al fine di proseguire il rapporto di lavoro, mentre – tale organizzazione impiega altre persone per svolgere le stesse mansioni del dipendente in questione senza richiedere che siano membri di questa stessa chiesa, e – tale dipendente non tiene in pubblico comportamenti ostili a detta chiesa, qualora, per la natura delle attività professionali di detto dipendente o per il contesto in cui esse vengono espletate, tali requisiti non siano essenziali, legittimi e giustificati per lo svolgimento dell'attività lavorativa, tenuto conto dell'etica di detta organizzazione.
PROPRIETA' INTELLETTUALE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
C-649/23 <u>ROMANIA</u> 19-mar-26	Direttiva 2001/29/CE – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione – Diritto di riproduzione – Articolo 2, lettera a) – Nozione di "opera" –	L'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che: l'edizione critica di un'opera diventata di dominio pubblico, il cui obiettivo è ripristinare il testo di tale opera corredandolo di commenti e del necessario apparato critico, può essere considerata un'opera

All.II

	Protezione delle opere mediante il diritto d'autore – Presupposti – Direttiva 2006/116/CE – Articolo 5 – Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche – Articolo 2 – Edizione critica di un'opera preesistente avente lo scopo di ricostruire un manoscritto in latino – Creazione intellettuale che riflette la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo – Oggetto identificabile con sufficiente precisione e obiettività	protetta dal diritto d'autore, ai sensi di tale disposizione, a condizione che essa sia una creazione intellettuale che riflette la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo, e che possa essere identificata con sufficiente precisione e obiettività.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)
<u>C-412/24</u> <u>FRANCIA</u> 26-mar-26	Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g) – Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità di un marchio – Marchio che può indurre in errore il pubblico – Articoli di pelletteria di lusso – Marchio che include un numero percepito dal pubblico di riferimento come indicativo dell'anno di fondazione d'impresa – Evocazione, trattandosi di un anno risalente nel tempo, di un	L'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che: qualora un marchio includa un numero che può essere percepito dal pubblico di riferimento come indicante l'anno di fondazione dell'azienda ed evochi, per il fatto che tale anno è risalente nel tempo, un savoir-faire di lunga data che conferisce una garanzia di qualità e un'immagine di prestigio ai prodotti per i quali il marchio è registrato, quando invece un savoir-faire di tale estensione temporale non esiste, se ne può dedurre che tale marchio può ingannare il pubblico, ai sensi di tale disposizione.

All.II

	savoir-faire di lunga data che conferisce al prodotto di cui trattasi una garanzia di qualità e un'immagine di prestigio — Indicazione ingannevole sulle caratteristiche del prodotto	
TRASPORTI AEREI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
<u>T-134/25</u> <u>POLONIA</u> 21-gen-26	Compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di ritardo prolungato o di cancellazione del volo — Esenzione — Circostanze eccezionali — Articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 — Decisione di gestione del traffico aereo — Assegnazione di bande orarie di partenza ritardate a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli — Invocabilità per un volo successivo a quello interessato dal verificarsi di una circostanza eccezionale	1) L'art. 5.3 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che: una decisione di gestione del traffico aereo può costituire una «circostanza eccezionale», ai sensi di tale disposizione, indipendentemente dalla durata del ritardo che essa comporta e dalla ragione che la motiva, qualora sia stabilito che tale decisione sfuggiva all'effettivo controllo del vettore aereo interessato, in particolare qualora si possa escludere che detto vettore abbia contribuito all'adozione di tale decisione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 2) L'art. 5.3 del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che: se è peraltro stabilito che tale decisione sfuggiva al suo effettivo controllo, un vettore aereo può far valere, in quanto «circostanza eccezionale», ai sensi di tale disposizione, una decisione di gestione del traffico aereo che ha inciso su un volo precedente

All.II

		operato da esso stesso con il medesimo aeromobile, a condizione che esista un nesso di causalità diretta tra il verificarsi di tale circostanza e il ritardo o la cancellazione del volo che ha successivamente operato, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare, tenendo conto in particolare delle modalità di gestione dell'aeromobile di cui trattasi da parte di detto vettore.
TUTELA DATI PERSONALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quarta Sezione)
C-526/24 <u>GERMANIA</u> 19-mar-26	Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 12, paragrafo 5 – Articolo 15, paragrafo 1 – Diritto di accesso dell'interessato ai dati personali che lo riguardano – Diritto del titolare del trattamento di rifiutare di soddisfare la richiesta di accesso – Carattere eccessivo della richiesta – Abuso del diritto – Prima richiesta di accesso – Diritto al risarcimento e responsabilità – Articolo 82, paragrafo 1 – Azione fondata sulla violazione del diritto di accesso – Danno immateriale – Perdita del	1) L'art. 12, punto 5, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che: una prima richiesta di accesso ai dati personali presentata dall'interessato al titolare del trattamento ai sensi dell'art. 15 di tale regolamento può essere considerata «eccessiva», ai sensi di detto art. 12.5, qualora tale titolare del trattamento dimostri, alla luce di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste da tali disposizioni, detta richiesta è stata presentata dall'interessato non già per essere consapevole del trattamento di tali dati e per verificarne la liceità, al fine di poter, successivamente, ottenere una tutela dei diritti che gli derivano da detto regolamento, bensì con un intento abusivo, come la creazione artificiosa delle condizioni richieste per ottenere un vantaggio derivante dal medesimo regolamento. Il fatto che, secondo informazioni

All.II

	controllo dei dati personali	accessibili al pubblico, l'interessato abbia presentato numerose richieste di accesso ai suoi dati personali, seguite da domande di risarcimento, nei confronti di diversi titolari del trattamento, può essere preso in considerazione al fine di dimostrare l'esistenza di un siffatto intento abusivo. 2) L'art. 82.1 del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: esso conferisce all'interessato un diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto di accesso sancito all'art. 15.1 di tale regolamento. 3) L'art. 82.1 del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: il danno immateriale subito dall'interessato include la perdita del controllo dei suoi dati personali o la sua incertezza quanto alla questione se i suoi dati siano stati oggetto di trattamento, purché sia dimostrato, in particolare, che tale interessato ha effettivamente subito un siffatto danno e che il suo comportamento non ha costituito la causa determinante di tale danno.
--	------------------------------	---

Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art. 267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani*
(gennaio-marzo 2026)

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE		
Causa Data di notifica	Giudice del rinvio	Oggetto
C-51/26 10-mar-26	ITALIA (Consiglio di Stato)	Autorità amministrative indipendenti - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Finanziamento - Modalità - Soggetti passivi - Interpretazione direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (<i>dubbio se il diritto dell'Unione osta ad una normativa nazionale che impone un contributo di finanziamento per le attività delle autorità di regolazione di settore a carico delle imprese operanti nel settore del video on demand, da intendersi quali soggetti che forniscono un servizio online per la visione di prodotti audiovisivi su richiesta dell'utente, anche senza tener conto dell'intensità delle attività di regolamentazione e di monitoraggio svolte in relazione ai diversi tipi di servizi</i>)
Causa Data di notifica	Giudice del rinvio	Oggetto
C-80/26 C-81/26 C-82/26 24-mar-26	ITALIA (Consiglio di Stato)	Impianto radio base per comunicazioni ad alta velocità - Accesso alle infrastrutture di terzi - Obbligo - Questione interpretativa sul perimetro soggettivo del diritto di accesso all'infrastruttura fisica nei confronti delle imprese che esercitano un'attività di trasporto non qualificabile come servizio pubblico - Interpretazione artt. 2 e 3 della direttiva n. 2014/61/UE, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità anche in combinato con l'art. 57, comma 4, della direttiva n. 2018/1972/UE, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (<i>dubbio se il diritto di accesso</i> https://curia.europa.eu/)

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

		<i>all'infrastruttura fisica possa esercitarsi solo nei confronti delle imprese che esercitano un'attività di trasporto qualificabile come servizio pubblico ovvero anche nei confronti delle imprese che esercitano un'attività di trasporto non qualificabile come servizio pubblico)</i>
Causa Data di notifica	Giudice del rinvio	Oggetto
C-103/26 24-mar-26	ITALIA (Consiglio di Stato)	Servizio pubblico - Comunicazioni telefoniche - Contratti relativi a servizi aggiuntivi - Pagamento corrispettivo - Rateizzazione - Periodo massimo - Stipulazione contestuale del contratto principale e di quello relativo ai servizi aggiuntivi - Interpretazione artt. 105, par. 1, e 107, par. 1 e 3, della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (<i>dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale che consenta ai contratti relativi a servizi o apparecchiature terminali supplementari, forniti dal medesimo operatore, di avere una durata del periodo di rateizzazione superiore al limite massimo di ventiquattro mesi in deroga a quanto previsto dall'art. 105, par. 1, della medesima Direttiva</i>)
CONCORRENZA/AIUTI DI STATO		
Causa Data di notifica	Giudice del rinvio	Oggetto
C-341/25 24-feb-26	ITALIA (Consiglio di Stato)	Esercizio dei poteri sanzionatori da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - Termine di decadenza per la notifica alle imprese del provvedimento di avvio dell'istruttoria - Annullamento quale conseguenza automatica della violazione del termine - Accertamento dell'effettiva lesione del diritto di difesa - Onere della prova a carico dell'Autorità - Interpretazione dell'art. 101 TFUE e della direttiva (UE) 2019/1, che conferisce alle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (<i>dubbio sulla compatibilità euro-unitaria</i>)

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

		<i>di una normativa nazionale che prevede l'annullamento quale conseguenza automatica della violazione del termine ragionevole per l'avvio del procedimento istruttorio, senza che debba essere accertata l'effettiva lesione del diritto di difesa e che, in presenza della violazione del termine ragionevole per l'avvio del procedimento istruttorio, onera l'Autorità (e non le imprese) della prova ulteriore che la violazione del predetto termine abbia leso in concreto il diritto di difesa)</i>
Causa Data di notifica	Giudice del rinvio	Oggetto
C-72/26 17-mar-26	ITALIA (Consiglio di Stato)	Recupero aiuti di Stato illegali - Strumenti di regolazione della crisi di impresa - Accordi ristrutturazione del debito - Limiti - Interpretazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, come interpretati dalla sentenza della CGUE del 14 dicembre 2019 nel caso C-385/18 (<i>dubbio sulla possibilità di recuperare aiuti di Stato dichiarati illegali nell'ambito del procedimento di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dagli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e, in caso affermativo, se sia possibile qualora, negli accordi di ristrutturazione dei debiti, ove omologati, che riguardano il soggetto beneficiario di detti aiuti, si preveda che questi conferisca il ramo d'azienda a una nuova società, poi ceduta alla propria controllante, a compensazione del debito derivante dall'obbligo di restituzione dell'aiuto, o se, al contrario, ciò costituisca un trasferimento in regime di continuità economica e, dunque, una elusione dell'obbligo di recupero dell'aiuto di Stato illegale</i>).
CONTRATTI PUBBLICI		
Causa Data di notifica	Giudice del rinvio	Oggetto

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

C-857/25 12-feb-26	ITALIA (Consiglio di Stato)	Appalti - Suddivisione in lotti - Vincolo di partecipazione e di aggiudicazione - Facoltà o obbligo per la stazione appaltante - Imprese infragruppo - Nozione di operatore economico - Interpretazione dell'art. 2.1, n. 10 e dell'art. 46 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici che disciplinano, rispettivamente, la nozione di operatore economico e la possibilità di suddividere la gara in lotti (dubbio sulla possibilità di estensione soggettiva automatica del limite di partecipazione e di aggiudicazione al gruppo societario)
Causa Data di notifica	Giudice del rinvio	Oggetto
C-76/26 24-mar-26	ITALIA (Consiglio di Stato)	Procedure aggiudicazione appalti - Cause esclusione automatica - Mancato o ritardato pagamento di un contributo unificato e/o della sanzione per l'omesso o ritardato versamento di esso - Esclusione automatica di un operatore economico per irregolarità fiscale, senza possibilità di regolarizzazione successiva precedente aggiudicazione definitiva - Interpretazione artt. 18, paragrafo 1, e 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (dubbio sulla compatibilità unitaria di una normativa nazionale, quale l'art. 80, co. 4, D.lgs. 50/2016, che: a) prevede, con riferimento alla inottemperanza di obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, che l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta; b) impone l'esclusione automatica di un operatore economico per irregolarità fiscale, senza possibilità di regolarizzazione successiva, anche laddove l'operatore abbia sanato la propria posizione prima dell'aggiudicazione definitiva, se del caso previo apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione delle ragioni addotte a giustificazione dell'adempimento tardivo o della serietà dimostrata nell'impegno vincolante assunto).
FISCALITA' E DOGANE		
Causa		Oggetto

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

Data di notifica	Giudice del rinvio	
T-916/25 5-feb-26	ITALIA (Tribunale di Genova)	Nomenclatura tariffaria e statistica e tariffa doganale comune - Importazioni “frammentate” - Nozione di “operazioni di assemblaggio” ai fini della definizione della regola applicabile - Possibili forme di elusione dei dazi addizionali imposti sulle biciclette elettriche - Interpretazione della regola generale 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (dubbio se possano essere considerati come oggetto unico ai fini dell’applicazione delle tariffe doganali parti sfuse di biciclette elettriche provenienti dallo stesso esportatore e facenti parte di un’unica operazione commerciale, oltre che destinate a essere assemblate anche se oggetto di dichiarazione separate in dogana, trasportate in contenitori diversi, transitate in uffici doganali diversi e date diverse).
Causa Data di notifica	Giudice del rinvio	Oggetto
T-171/26 31-mar-26	ITALIA (Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria)	Prestazioni rese da massoterapisti iscritti all’albo speciale ad esaurimento - Diritto alla esenzione IVA - Ricadute fiscali derivanti dalla tutela della concorrenza - Armonizzazione fiscale - Interpretazione dell’articolo 13 della Sesta direttiva n. 71/388 CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (dubbio sulla compatibilità euro-unitaria del disconoscimento del diritto alla esenzione IVA in relazione alle prestazioni rese da massoterapisti iscritti all’albo speciale ad esaurimento successivamente alla data del 17 marzo 1999 in virtù della interpretazione della legge 42/99).
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI		
Causa Data di notifica	Giudice del rinvio	Oggetto

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell’Unione Europea: “Curia” <https://curia.europa.eu/>

C-499/25 10-feb-26	ITALIA (Corte d'Appello di Venezia)	Principio di proporzionalità -Partecipazione dell'imputato al processo penale - Emissione mandato di arresto europeo (MAE)- Richiesta dello Stato di esecuzione di sostituirlo con ordine investigativo europeo (OIE) - Uso dell'OIE ai fini della partecipazione al processo dell' imputato mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva – Interpretazione dell'art.24 della Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa all'ordine europeo di indagine penale (dubbio se il diritto UE, letto alla luce del principio di proporzionalità, osti al ricorso al mandato di arresto europeo quando esso è emesso unicamente per garantire la presenza dell'imputato al processo e dubbio se nel caso tale obiettivo possa essere raggiunto con strumenti meno invasivi, come l'ordine investigativo europeo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione possa richiedere il ritiro di un MAE e l'emissione di un OIE per l'audizione in videoconferenza dell'imputato allo scopo di garantirne la presenza e partecipazione al processo penale)
C-24/26 PPU 10-feb-26	ITALIA (Corte d'Appello di Roma)	Revoca sentenza di condanna passata in giudicato - Necessità di un nuovo giudizio di merito - Mancata previsione di informazione, comunicazione o partecipazione per la vittima del reato non costituita parte civile – Effettiva conoscenza del procedimento - Volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento - Interpretazione della Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e della Direttiva 2016/343/UE sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali lette alla luce degli artt. 47 e 54 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (dubbio sulla compatibilità euounitaria di una normativa nazionale quale quella prevista dagli artt. 420-bis e 629-bis c.p.p., che, in un procedimento di rescissione del giudicato idoneo a revocare una sentenza di condanna e a rendere necessario un nuovo giudizio di merito: a) non prevede alcuna forma di informazione, comunicazione o partecipazione per la vittima del reato non costituita parte civile; b) consente la revoca di una sentenza di condanna qualora l'imputato deduca di non aver avuto conoscenza effettiva del processo, nella parte in cui tale normativa esclude che la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento possa essere desunta da colpa macroscopica dell'imputato o dall'accettazione consapevole del rischio di non ricevere gli atti, risultante da

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

		<i>comportamenti oggettivi e da prove indirette)</i>
C-859/25 17-feb-26	ITALIA (Tribunale di Torino)	Cittadino extra UE - Soggiornante di lungo periodo - Revoca della concessione del reddito di cittadinanza - Pretesa restitutoria delle somme - Requisito della residenza sul territorio nazionale - Discriminazione indiretta tra cittadini extra UE e cittadini nazionali - Principio del giudicato implicito - Possibilità per il giudice della cognizione di accertare l'inesistenza del diritto alla restituzione di somme pagate e illegittimità del titolo giuridico della pretesa restitutoria - Interpretazione dell'art. 11.1, lett. d), della Direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (<i>dubbio se il diritto UE impedisca che una normativa nazionale abbia come effetto quello di non rendere possibile al giudice di riesaminare, per effetto del giudicato, il diritto alla non ripetibilità delle somme e della illegittimità della pretesa restitutoria, quando quest'ultima si fonda su una norma nazionale successivamente dichiarata contraria al diritto UE</i>).
C-12/26 19-feb-26	ITALIA (Corte di Cassazione)	Pacchetti turistici - Azione per il risarcimento dei danni subiti durante una crociera organizzata - Nozione di consumatore - Competenza territoriale - Derogabilità o meno del foro del consumatore a favore del foro contrattuale del luogo di esecuzione della prestazione - Interpretazione artt. 7 e 18 del Regolamento UE n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. "Bruxelles I bis") (<i>dubbio se il consumatore possa convenire in giudizio la controparte contrattuale nel foro speciale in materia contrattuale, ossia del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, che nel caso della prestazione di servizi, è il luogo, situato in uno SM, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto</i>).
C-98/26 31-mar-26	ITALIA (Corte d'Appello di Milano)	Procedure di consegna tra Stati membri - Impossibilità di esecuzione del mandato d'arresto europeo - Incapacità della persona ricercata di stare in giudizio in ragione dell'infermità mentale totale ed irreversibile - Impossibilità di esercizio della facoltà di acconsentire alla consegna - Possibilità di prevedere una causa una causa ulteriore di rifiuto dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo - Interpretazione dell'art. 1.3 della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

		d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (<i>dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale, come la legge italiana 22.4.2005 n. 69, la quale, richiamando al suo articolo 39 comma 1, "in quanto compatibili", le generali disposizioni del codice di procedura penale italiano, stabilisce che non può essere dato corso al procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo nel caso in cui la persona ricercata dallo Stato emittente non sia in grado di partecipare coscientemente al procedimento in ragione del suo stato mentale e tale stato sia irreversibile</i>)
MERCATO INTERNO		
Causa Data di notifica	Giudice del rinvio	Oggetto
C-762/25 13-gen-26	ITALIA (TAR Lazio)	Direttiva servizi postali - Perimetrazione della nozione di "servizio postale" - Perimetrazione della nozione di "fornitore di servizio postale" - Inclusione dell'attività di "food delivery" - Piattaforma di "food delivery" - Assogettamento al regime autorizzatorio per l'offerta al pubblico di servizi postali - Interpretazione dell'articolo 2, n. 6) della direttiva 97/67/CE e degli articoli 6 del d.lgs. n. 261/1999 e 8 dell'allegato A della delibera n. 129/15/CONS (<i>dubbio se nella nozione di "servizio postale" possa essere ricompresa anche l'attività di "food delivery" e conseguentemente se tale attività debba essere sottoposta al regime autorizzatorio previsto per l'offerta al pubblico di servizi postali ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e 8 dell'allegato A della delibera n. 129/15/CONS</i>)
TRASPORTI		
Causa Data di notifica	Giudice del rinvio	Oggetto

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

C-36/26 5-mar-26	ITALIA (Consiglio di Stato)	Sicurezza aerea - Navigazione aerea - Licenza di pilota - Idoneità sanitaria - Revoca da parte di altro Stato membro - Interpretazione dell'allegato IV del regolamento n. 1178/2011/CE, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla luce delle disposizioni contenute in detto regolamento e nel regolamento n. 2018/1139/UE, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (<i>dubbio se il diritto UE consenta, in generale, a uno SM di revocare un certificato medico rilasciato da un altro SM; dubbio se la domanda di certificazione medica possa essere equiparata alla domanda di rilascio della licenza di pilota ai fini dell'individuazione dell'autorità competente; dubbio se, quando il richiedente si rivolge a due SM in momenti diversi, valga una regola di priorità temporale e se tale regola sia assoluta o superabile; dubbio se la competenza debba riguardare anche la sola certificazione medica o presupponga l'intera procedura di rilascio della licenza; dubbio se, in mancanza di una disciplina espressa, uno SM possa fondare il potere di revoca su criteri di collegamento (residenza, attività, sicurezza aerea) e sul principio di cooperazione tra SM).</i>
---------------------------------------	---	--

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 31 marzo 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Affari economici e finanziari (10 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2014_2143 C-122/18	Attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	ENTR	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	28/01/2020
2021_4037 C-394/24	Ritardi pagamenti per quanto riguarda le spese di giustizia	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	05/06/2024
2022_2150	Mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31 della direttiva UE 2015/849, come modificati dalla direttiva UE 2018/843, relativi all'istituzione di un registro dei titolari effettivi.	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	26/01/2023
2025_0061	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva 2014/59/UE e il	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	17/07/2025

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 31 marzo 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	regolamento UE n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili				
2025_0275	Mancato recepimento della direttiva UE 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	24/09/2025
2025_0276	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva UE 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva UE 2015/849	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	24/09/2025
2025_0335	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/790 del Parlamento	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	21/11/2025

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 31 marzo 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari				
2025_2152	Non conformità della normativa "golden power" con il diritto dell'Unione relativo alla libertà di stabilimento e alla vigilanza bancaria	FISMA	Violazione diritto dell'unione	Messa in mora art. 258 TFUE	21/11/2025
2025_4004	Non conformità della legislazione italiana con la direttiva 2007/36/UE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	11/12/2025
2026_0182	Mancato recepimento della direttiva UE 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo	FIMSA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	26/03/2026

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 31 marzo 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Affari esteri (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2010_2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa	MOVE	Violazione diritto dell'Unione Questa procedura, per espressa e formale comunicazione della Commissione europea (19.03.2019), risulta ancora aperta per ragioni che esulano dalla sfera di competenza e di azione del Governo italiano e, pertanto, non saranno tenute in conto nel “single market scoreboard”.	Messa in mora art. 258 TFUE	27/01/2011

Affari interni (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2025_2070	Non corretto recepimento della direttiva UE 2021/555 del	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	18/06/2025

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 31 marzo 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi direttiva sulle armi da fuoco				
--	---	--	--	--	--

Agricoltura (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	D. Decisione
2013_2092 C-433/15	Regime delle quote latte - Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	AGRI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	24/01/2018

Ambiente (26 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2003_2077 C-135/05 C- 196/13	Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE e 91/689/CEE sui rifiuti. Misure di	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	02/12/2014

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 31 marzo 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	controllo sulle discariche abusive					
2004_2034 C-565/10	Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	31/05/2018	
2007_2195 C-297/08	Emergenza rifiuti in Campania	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	16/07/2015	
2009_2034 C-85/13	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260TFUE	27/03/2025	
2011_2215 C-498/17	Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	01/06/2023	
2013_2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	07/05/2025	

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 31 marzo 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

2014_2059 C-668/19	Attuazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	06/10/2021
2014_2147 C-644/18	Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	13/03/2024
2015_2043 C-573/19	Applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente e in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto (NO2)	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	12/05/2022
2015_2163	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	24/01/2019
2017_2181 C-594/24	Trattamento acque reflue urbane - Non conformità alla	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	13/09/2024

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 31 marzo 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane					
2018_2249	Monitoraggio della qualità delle acque, designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	15/02/2023	
2020_2299	Cattiva applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite per il PM _{2,5}	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	30/10/2020	
2021_2028	Mancato completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	09/06/2021	
2023_2181	Mancato adempimento da parte della Repubblica italiana agli obblighi previsti dalla direttiva Habitat per quanto riguarda le catture accessorie di specie marine e di uccelli.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	11/12/2025	

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 31 marzo 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

2023_2187	Non conformità con la direttiva Uccelli direttiva 2009/147/CE e il regolamento REACH regolamento 1907/2006/CE modificato dal regolamento UE 2021/57 a seguito di modifiche introdotte nella normativa nazionale sulla caccia.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	14/11/2024
2024_2053	Non corretto recepimento della direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	11/03/2026
2024_2097	Non corretto e incompleto recepimento della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva UE 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	11/12/2025

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 31 marzo 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

2024_2142	Cattiva applicazione della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2024
2024_2226	Violazione degli obblighi imposti dall'articolo 7, paragrafo 2, dall'articolo 14, dall'articolo 16, paragrafo 2, lettera a, e dall'articolo 17 del regolamento UE n. 1143/2014 relativo alla diffusione delle specie esotiche invasive, per quanto riguarda la specie <i>Solenopsis invicta</i> "formica di fuoco".	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	18/06/2025
2024_2268	Non corretto recepimento della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti, così come modificata dalla Direttiva UE 2018/850	ENVI	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	12/02/2025
2025_0334	Mancato recepimento della direttiva UE 2023/1791 del Parlamento europeo e del	ENER	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	21/11/2025

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 31 marzo 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento UE 2023/955				
2025_0336	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui ri-fiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	21/11(2025	
2025_2187	Mancato rispetto della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per aria più pulita in Europa a seguito del superamento dei valori limite di biossido di azoto NO2 negli agglomerati di Napoli-Caserta e di Palermo	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	11/12/2025	
2025_2198	Violazione dell'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva UE 2016/2284	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	30/01/2026	

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 31 marzo 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	relativa alla riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici NECD. Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico.				
2025_2207	Non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per lazione comunitaria in materia di acque	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	30/01/2026

Comunicazione (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2025_2153	Interferenze dannose causate dalle emittenti radiofoniche FM italiane alle emittenti FM francesi, maltesi, croate e slovene nella banda di frequenza 87,5 MHz-108 MHz	CNCT	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	21/11/2025

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 31 marzo 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Contratti pubblici (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2018_2273	Violazione di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e 2014/23/UE in materia di concessioni	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	08/10/2025

Concorrenza e aiuti di Stato (2 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2007_2229 C-99/02 C-496/09	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	17/11/2011
2012_2201 C-303/09	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	21/11/2012

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 31 marzo 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Energia (6 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2020_2266	Mancata osservanza da parte dell'Italia di alcune disposizioni della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio con riferimento al programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	19/05/2022
2024_0232	Mancato recepimento della direttiva UE 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva UE 2018/2001, il regolamento UE 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva UE 2015/652 del Consiglio.	ENER	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	12/02/2025

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 31 marzo 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

2025_0148	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive UE 2018/2001 e UE 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione	ENER	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	26/03/2025
2025_0228	Mancato recepimento della direttiva UE 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva UE 2018/2001, il regolamento UE 2018/1999 e la direttiva n°98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva UE 2015/652 del Consiglio	ENER	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	11/12/2025
2025_2186	Mancato recepimento dell'articolo 17, paragrafo 15, della direttiva UE 2024/1275	ENER	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	21/11/2025

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 31 marzo 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	sulla prestazione energetica nell'edilizia			
2026_2024	Mancata presentazione della proposta di piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva UE 2024/1275 sulla prestazione energetica nell'edilizia	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE 11/03/2026

Fiscalità e dogane (3 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2025_2056	Mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e trasmissione dei dati doganali al sistema Surveillaince SURV3ai sensi del codice doganale dell'Unione Regolamento CDU n. 952/2013	TAXUD	Violazione	Messa in mora art. 258 TFUE	17/07/2025
2025_4013	Presunta incompatibilità del regime forfetario per le persone	TAXUD	Violazione	Messa in mora art. 258 TFUE	17/07/2025

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 31 marzo 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	fisiche esercenti impresa, arti o professioni Flat tax con l'articolo 49 del TFUE e con l'art. 31 dell'accordo SEE per trattamento discriminatorio nei confronti dei soggetti non residenti			
2025_4015	Aliquote ridotte della tassa sui rifiuti TARI e dell'imposta municipale unica IMU applicabili ai pensionati non residenti. Presunta incompatibilità con gli articoli 21, 45 e 49 del TFUE.	TAXUD	Violazione	Messa in mora art. 258 TFUE 17/07/2025

Giustizia (3 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2016_4081 C-863/25	Compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina nazionale che regola il	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	19/12/2025

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 31 marzo 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	servizio prestato dai magistrati onorari				
2025_2066	Non corretto recepimento della direttiva UE 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali	JUST	Violazione	Messa in mora art. 258 TFUE	18/06/2025
2025_0229	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva UE 2018/1673	JUST	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	23/07/2025

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 31 marzo 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Lavoro e affari sociali (7 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2014_4231 C-155/25	Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	27/02/2025
2020_0066	Mancato recepimento della direttiva UE 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea Cogeca, la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea Europäische Testo rilevante ai fini del SEE	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	23/01/2020

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 31 marzo 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

2022_4113 C-630/24	Compatibilità delle condizioni che determinano il diritto all'assegno unico e universale con l'articolo 45 TFUE, gli articoli 4, 7 e 67 del regolamento CE n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e l'articolo 7 del regolamento UE n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori.	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	25/09/2024
2024_2277	Progressione salariale dei docenti a tempo determinato	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	12/02/2025
2025_0189	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania.	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	21/05/2025
2025_2159	Compatibilità con il diritto UE della	EMPL	Violazione diritto	Messa in mora	08/10/2025

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 31 marzo 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017		dell'Unione	art. 258 TFUE	
2025_4022	Trasferimento di capitale pensionistico dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al regime pensionistico della BCE	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	30/01/2026

Libera circolazione delle merci (2 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2025_4000	Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfzionati art. 23 della legge n. 193/2024 c.d. "shrinkflation"	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	12/03/2025
2026_0085	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/2839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica le direttive 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE e 2014/53/UE per	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	29/01/2026

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 31 marzo 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio.				
--	---	--	--	--	--

Libera prestazione dei servizi e stabilimento (4 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2020_4118	Concessioni balneari. Non corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE direttiva servizi	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	16/11/2023
2024_2221	Non corretto recepimento della direttiva UE 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa	FISMA	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	03/10/2024

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 31 marzo 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

2024_2111	Riconoscimento delle qualifiche professionali. Verifica preventiva delle qualifiche in caso di prestazione temporanea di servizi per determinate professioni.	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	16/12/2024
2025_2172	Non conformità della normativa italiana sul regime di incompatibilità per la professione di commercialista con la direttiva servizi	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	11/12/2025

Salute (2 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2014_2125 C-197/22	Cattiva applicazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Valori di arsenico	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	07/09/2023
2016_2013	Protezione degli animali utilizzati a	ENVI	Violazione diritto	Parere	15/02/2017

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 31 marzo 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	fini scientifici		dell'Unione	motivato art. 258 TFUE	
--	------------------	--	-------------	---------------------------	--

Trasporti (5 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2019_2279	Mancato adeguamento dei livelli di sicurezza delle gallerie italiane. Direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.	MOVE	Violazione di diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	03/12/2020
2020_2318	Non corretta attuazione della direttiva 2004/52/CE relativa all'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	11/12/2025
2024_0161 C-49/26	Mancato recepimento della direttiva UE 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica le	MOVE	Mancato recepimento	Ricorso art. 260,3 TFUE	30/01/2026

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 31 marzo 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e UE 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture				
2024_2091	presunta violazione del Regolamento CE n. 550/2004 e del regolamento di esecuzione UE 2019/317 della Commissione relativamente agli obblighi in materia di gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2024
2024_2235	Presunta incompatibilità della legislazione italiana con il regolamento CE n. 1072/2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada. Procedura per la riscossione delle sanzioni pecuniarie comminate durante i controlli su strada dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	16/12/2024
2025_2181	Presunta violazione degli obblighi relativi all'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento UE	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	30/01/2026

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 31 marzo 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	2017/352 che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti.				
2026_0084	Mancato recepimento della direttiva UE 2023/2661 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2010/40/UE sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto.	MOVE	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	29/01/2026

ALL. V

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea

Aggiornato al 31 marzo 2026

CLASSIFICAZIONE PER AMMINISTRAZIONE*

* **N.B.** La presente classificazione per Amministrazione riveste un carattere meramente indicativo. E', infatti, basata sulla documentazione pervenuta sulle singole procedure di infrazione e sulle informazioni disponibili e può dipendere da molteplici fattori variabili nel tempo, nonché dalla fase del procedimento. Laddove la competenza risulta attribuibile a più Amministrazioni, i riferimenti alla singola procedura sono replicati in capo a ogni specifica Amministrazione.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE (3 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2013_2092 C-433/15	Regime quote latte, recupero dei prelievi sulle quote latte in Italia	AGRI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	24/01/2018
2023_2181	Mancato adempimento da parte della Repubblica italiana agli obblighi previsti dalla direttiva Habitat per quanto riguarda le catture accessorie di specie marine e di uccelli.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	11/12/2025
2023_2187	Non conformità con la direttiva Uccelli direttiva 2009/147/CE e il regolamento REACH regolamento 1907/2006/CE modificato dal regolamento UE 2021/57 a seguito di	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	14/11/2024

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/03/2026)

	modifiche introdotte nella normativa nazionale sulla caccia.				
--	--	--	--	--	--

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (33 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2003_2077 C-135/05 C-196/13	Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE e 91/689/CEE sui rifiuti. Misure di controllo sulle discariche abusive	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	02/12/2014
2004_2034 C-251/17	Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	31/05/2018
2007_2195 C-297/08	Emergenza rifiuti in Campania	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	16/07/2015
2009_2034 C-85/13 C-515/23	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	27/03/2025
2011_2215 C- 498/17	Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	06/04/2022
2013_2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	07/05/2025

*Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/03/2026)*

2014_2059 C-668/19	Attuazione della direttiva 1991/27/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	06/10/2021
2014_2147 C-644/18	Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	13/03/2024
2015_2043 C-573/19	Applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto (NO2)	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	12/05/2022
2015_2163	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Complementare art. 258 TFUE	24/01/2019
2017_2181 C-594/24	Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	13/03/2024
2018_2249	Monitoraggio della qualità delle acque, designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	15/02/2023

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/03/2026)

2020_2299	Cattiva applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite per il PM2,5	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	30/10/2020
2020_2266	Mancata osservanza da parte dell'Italia di alcune disposizioni della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio con riferimento al programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	19/05/2022
2021_2028	Mancato completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	09/06/2021
2023_2187	Non conformità con la direttiva Uccelli direttiva 2009/147/CE e il regolamento REACH regolamento 1907/2006/CE modificato dal regolamento UE 2021/57 a seguito di modifiche introdotte nella normativa nazionale sulla caccia.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	07/02/2024

Procedure d’infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/03/2026)

2023_2181	Mancato adempimento da parte della Repubblica italiana agli obblighi previsti dalla direttiva Habitat per quanto riguarda le catture accessorie di specie marine e di uccelli.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	11/12/2025
2024_0232	Mancato recepimento della direttiva UE 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva UE 2018/2001, il regolamento UE 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva UE 2015/652 del Consiglio.	ENER	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	12/02/2024
2024_2053	Non corretto recepimento della direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	11/03/2026
2024_2097	Non corretto e incompleto recepimento della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva UE	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	11/12/2025

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/03/2026)

	2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.					
2024_2142	Cattiva applicazione della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2024	
2024_2226	Violazione degli obblighi imposti dall'articolo 7, paragrafo 2, dall'articolo 14, dall'articolo 16, paragrafo 2, lettera a, e dall'articolo 17 del regolamento UE n. 1143/2014 relativo al-la diffusione delle specie esotiche invasive, per quanto riguarda la specie <i>Solenopsis invicta</i> "formica di fuoco".	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	18/06/2025	
2024_2268	Non corretto recepimento della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti, così come modificata dalla Direttiva UE 2018/850	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	12/02/2025	

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/03/2026)

2025_0148	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive UE 2018/2001 e UE 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione	ENER	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	26/03/2025
2025_0228	Mancato recepimento della direttiva UE 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva UE 2018/2001, il regolamento UE 2018/1999 e la direttiva n°98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva UE 2015/652 del Consiglio	ENER	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	11/12/2025
2025_0334	Mancato recepimento della direttiva UE 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento UE 2023/955	ENER	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	21/11/2025
2025_0336	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui ri-fiuti di		Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	21/11/2025

Procedure d’infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/03/2026)

	apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE				
2025_2186	Mancato recepimento dell’articolo 17, paragrafo 15, della direttiva UE 2024/1275 sulla prestazione energetica nell’edilizia	ENER	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	21/11/2025
2023_2187	Non conformità con la direttiva Uccelli direttiva 2009/147/CE e il regolamento REACH regolamento 1907/2006/CE modificato dal regolamento UE 2021/57 a seguito di modifiche introdotte nella normativa nazionale sulla caccia.	ENVI	Violazione diritto dell’Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	14/11/2024
2025_2198	Violazione dell’obbligo di cui all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva UE 2016/2284 relativa alla riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici NECD. Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico.	ENVI	Violazione diritto dell’Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	30/01/2026

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/03/2026)

2025_2207	Non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per lazione comunitaria in materia di acque	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	30/01/2026
2026_0085	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/2839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica le direttive 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE e 2014/53/UE per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio.	ENVI	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	29/01/2026
2026_2024	Mancata presentazione della proposta di piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva UE 2024/1275 sulla prestazione energetica nell'edilizia	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	11/03/2026

Procedure d’infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/03/2026)

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (13 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2012_2201 C-303/09	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	21/11/2012
2014_2143 C-122/18	Attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	ENTR	Violazione diritto dell’Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	29/09/2022
2022_2150	Mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31 della direttiva UE 2015/849, come modificati dalla direttiva UE 2018/843, relativi all’istituzione di un registro dei titolari effettivi.	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	26/01/2023
2025_0061	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento UE n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	17/07/2025

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/03/2026)

2025_0275	Mancato recepimento della direttiva UE 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	24/09/2025
2025_0276	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva UE 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva UE 2015/849	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	24/09/2025
2025_0335	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	21/11/2025
2025_2056	Mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e trasmissione dei dati doganali al sistema Surveillancee SURV3ai sensi del codice doganale dell'Unione Regolamento CDU n. 952/2013	TAXUD	Violazione	Messa in mora art. 258 TFUE	17/07/2025

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/03/2026)

2025_2152	Non conformità della normativa “golden power” con il diritto dell’Unione relativo alla libertà di stabilimento e alla vigilanza bancaria	FISMA	Violazione diritto dell’unione	Messa in mora art. 258 TFUE	21/11/2025
2025_4004	Non conformità della legislazione italiana con la direttiva 2007/36/UE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate	JUST	Violazione diritto dell’Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	11/12/2025
2025_4013	Presunta incompatibilità del regime forfetario per le persone fisiche esercenti impresa, arti o professioni Flat tax con l’articolo 49 del TFUE e con l’art. 31 dell’accordo SEE per trattamento discriminatorio nei confronti dei soggetti non residenti	TAXUD	Violazione	Messa in mora art. 258 TFUE	17/07/2025
2025_4015	Aliquote ridotte della tassa sui rifiuti TARI e dell’imposta municipale unica IMU applicabili ai pensionati non residenti. Presunta incompatibilità con gli articoli 21, 45 e 49 del TFUE.	TAXUD	Violazione	Messa in mora art. 258 TFUE	17/07/2025
2026_0182	Mancato recepimento della direttiva UE 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l’istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	26/03/2026

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/03/2026)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (6 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2016_4081 C-863/25	Compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	15/01/2026
2021_4037 C-394/24	Ritardi pagamenti per quanto riguarda le spese di giustizia	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	05/06/2024
2025_2066	Non corretto recepimento della direttiva UE 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	18/06/2025

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/03/2026)

2025_0229	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva UE 2018/1673	JUST	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	23/07/2025
2025_2159	Compatibilità con il diritto UE della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	08/10/2025
2025_2172	Non conformità della normativa italiana sul regime di incompatibilità per la professione di commercialista con la direttiva servizi	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	11/12/2025

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/03/2026)

MINISTERO DELL'INTERNO (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2025_2070	Non corretto recepimento della direttiva UE 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi direttiva sulle armi da fuoco.	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	18/06/2025

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (4 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2022_2150	Mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31 della direttiva UE 2015/849, come modificati dalla direttiva UE 2018/843, relativi all'istituzione di un registro dei titolari effettivi.	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	26/01/2023

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/03/2026)

2024_2221	Non corretto recepimento della direttiva UE 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa	FISMA	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	03/10/2024
2025_4000	Disposizioni in materia di riporizionamento dei prodotti preconfezionati art. 23 della legge n. 193/2024 c.d. "shrinkflation"	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	12/03/2025
2025_2153	Interferenze dannose causate dalle emittenti radiofoniche FM italiane alle emittenti FM francesi, maltesi, croate e slovene nella banda di frequenza 87,5 MHz-108 MHz	CNCT	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	21/11/2025

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (10 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2010_2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	28/01/2011

*Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/03/2026)*

2018_2273	Violazione di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e 2014/23/UE in materia di concessioni	GROW	Violazione del diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	06/04/2022
2019_2279	Mancato adeguamento dei livelli di sicurezza delle gallerie italiane. Direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea	MOVE	Violazione del diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	3/12/2020
2020_2318	Non corretta attuazione della direttiva 2004/52/CE relativa all'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	11/12/2025

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/03/2026)

2020_4118	Concessioni balneari. Non corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE (direttivi servizi)	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	19/04/2023
2024_0161	Mancato recepimento della direttiva UE 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e UE 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture	MOVE	Mancato recepimento	Ricorso art. 260 TFUE	30/01/2026
2024_2091	Presunta violazione del Regolamento CE n. 550/2004 e del regolamento di esecuzione UE 2019/317 della Commissione relativamente agli obblighi in materia di gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2024

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/03/2026)

2024_2235	Presunta incompatibilità della legislazione italiana con il regolamento CE n. 1072/2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada. Procedura per la riscossione delle sanzioni pecuniarie comminate durante i controlli su strada dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	16/12/2024
2025_2181	Presunta violazione degli obblighi relativi all'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento UE 2017/352 che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti.	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	30/01/2026

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/03/2026)

2026_0084	Mancato recepimento della direttiva UE 2023/2661 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2010/40/UE sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto.	MOVE	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	29/01/2026
-----------	--	------	---------------------	-----------------------------	------------

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2024_2277	Progressione salariale dei docenti a tempo determinato	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	12/02/2025

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/03/2026)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (3 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2007_2229 C-99/02 C-496/09	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	17/11/2011
2020_0066	Mancato recepimento della direttiva UE 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea Cogeca, la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea Europêche	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	23/01/2020
2025_4022	Trasferimento di capitale pensionistico dall'Istituto nazionale della Previdenza Sociale al regime pensionistico della BCE	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	30/01/2026

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/03/2026)

MINISTERO DELLA SALUTE (3 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2014_2125	Cattiva applicazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Valori di arsenico	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	07/09/2023
2016_2013	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	15/02/2017
2025_0189	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	21/05/2025

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/03/2026)

MINISTRO PER LE POLITICHE DEL MARE E PER LA PROTEZIONE CIVILE (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2020_4118	Concessioni balneari. Non corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi)	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	16/11/2023

MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (1 infrazione)
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2014_4231	Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	27/02/2025

MINISTRO PER LA FAMIGLIA (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
------------------	---------	----	--------------------	------	----------------

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/03/2026)

2022_4113 C-630/24	Compatibilità delle condizioni che determinano il diritto all'assegno unico e universale con l'articolo 45 TFUE, gli articoli 4, 7 e 67 del regolamento CE n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e l'articolo 7 del regolamento UE n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori.	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	26/09/2024
------------------------------	---	------	--------------------------------	--------------------------	------------

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (2 infrazioni)
MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL PNRR E LE POLITICHE DI COESIONE
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2020_4118	Concessioni balneari. Non corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi)	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	16/11/2023

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 31/03/2026)

2024_2111	Riconoscimento delle qualifiche professionali. Verifica preventiva delle qualifiche in caso di prestazione temporanea di servizi per determinate professioni.	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	16/12/2024
------------------	---	------	--------------------------------	--------------------------------	------------

		<u>ALL.VI</u>
Procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione nei confronti dell'Italia ai sensi dell'art. 108 TFUE - (art. 14, lett. d, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)		
(gennaio - marzo 2026)		
1) Aiuti di Stato per i quali la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale ex Art. 108 par. 2, TFUE		
Numero	Oggetto	
SA 33413	Aiuto di Stato DELCOMAR S.r.l.	Inizio indagine formale 19/09/2012
SA 32179	Trenitalia - Trasferimento impianti manutenzione materiale rotabile da FS	Inizio indagine formale 27/03/2014
SA 38399	Tassazione dei porti in Italia	Inizio indagine formale 15/11/2019 decisione CE negativa senza recupero del 4/12/2020
2) Decisioni di recupero di aiuti di Stato adottate dalla Commissione attualmente pendenti		
Numero	Oggetto	Data
SA 35843	Compensazione integrativa di obblighi di servizio pubblico a favore di Buonotourist	19/01/2015
SA 35083	Agevolazioni fiscali e contributive Abruzzo.	14/08/2015
SA33709 - SA33922 - SA34000 - SA33830(2011) - SA34292 - SA 34392 - SA34434 - SA33791 - SA 34196 - SA 34197	Vendita Tirrenia al GRUPPO CIN - Processo di privatizzazione delle società regionali del gruppo Tirrenia -	02/03/2020
SA20829	Regime riguardante l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici	03/03/2023
N.B. L'elenco non comprende i recuperi sostanzialmente completati, inclusi quelli per i quali la Commissione non abbia ancora sancito la definitiva e irrevocabile esecuzione delle relative decisioni, in quanto in attesa della cancellazione dei soggetti beneficiari dal registro delle imprese e/o della definizione del contenzioso giurisdizionale pendente.)		

PAGINA BIANCA



190732201050